



COMUNE DI
SERRAVALLE PISTOIESE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 69 del 27 Settembre 1996
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 49 del 25 Ottobre 2010
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 21 Marzo 2014
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 27 Aprile 2022

Indice generale

TITOLO I	4
ORGANIZZAZIONE.....	4
Articolo 1 Costituzione dei gruppi consiliari.....	4
Articolo 2 Conferenza dei capi gruppo.....	4
Articolo 2 bis Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale.....	4
Articolo 2 ter Dimissioni o revoca del Presidente	5
TITOLO II	7
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	7
CAPO I CONVOCAZIONE	7
Articolo 3 Competenza.....	7
Articolo 4 Avviso di convocazione.....	7
Articolo 5 Ordine del giorno.....	7
Articolo 6 Avviso di convocazione - consegna - modalita'	8
Articolo 7 Avviso di convocazione - consegna - termini	8
Articolo 8 Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione	9
CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE	9
Articolo 9 Deposito degli atti	9
Articolo 10 Adunanze di prima convocazione	10
Articolo 11 Adunanze di seconda convocazione	10
Articolo 12 Partecipazione dell'assessore non consigliere.....	11
CAPO III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE.....	11
Articolo 13 Adunanze pubbliche	11
Articolo 14 Adunanze segrete	11
Articolo 15 Adunanze "aperte"	12
CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	12
Articolo 16 Comportamento dei consiglieri	12
Articolo 17 Ordine della discussione	12
Articolo 18 Comportamento del pubblico.....	13
Articolo 19 Ammissione di funzionari e consulenti in aula	13
CAPO V ORDINE DEI LAVORI.....	13
Articolo 20 Comunicazioni - interrogazioni.....	14
Articolo 21 Ordine di trattazione degli argomenti	15
Articolo 22 Discussione - norme generali	15
Articolo 23 Questione pregiudiziale o sospensiva.....	16
Articolo 24 Fatto personale	16
Articolo 25 Termine dell'adunanza.....	16
CAPO VI LE VOTAZIONI.....	16
Articolo 26 Modalita' generali	16
Articolo 27 Votazioni in forma palese.....	17
Articolo 28 Votazione per appello nominale	17
Articolo 29 Votazioni segrete	18
Articolo 30 Esito delle votazioni	18
Articolo 31 Deliberazioni immediatamente eseguibili.....	19
TITOLO III	20
DISPOSIZIONI PER LE RIUNIONI IN VIDEO CONFERENZA.....	20
Articolo 32 Riunioni in video conferenza. Caratteristiche tecniche e convocazione ...	20
Articolo 33 Partecipazione alle sedute.....	20
Articolo 34 Accertamento del numero legale e svolgimento delle sedute	21
Articolo 35 Sedute in forma mista	21
Articolo 36 Votazioni	22

Articolo 37 Protezione dei dati personali	22
TITOLO IV.....	23
DISPOSIZIONI FINALI	23
Articolo 38 Entrata in vigore - Diffusione.....	23

TITOLO I ORGANIZZAZIONE

Articolo 1 Costituzione dei gruppi consiliari

- 1) I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
- 2) Ciascun gruppo e' costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
- 3) I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capo gruppo, entro il giorno della convocazione della prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo "anziano" come definito dallo Statuto Comunale.
- 4) Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui e' stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

Articolo 2 Conferenza dei capi gruppo

- 1) La conferenza dei capi gruppo e' organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attivita' del Consiglio.
- 2) Il Sindaco puo' sottoporre al parere della conferenza dei capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
- 3) La conferenza dei capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi.
- 4) La conferenza dei capi gruppo e' convocata e presieduta dal Presidente o dal vice Presidente.
- 5) La conferenza e' inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capi gruppo.
- 6) I capi gruppo hanno facolta' di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
- 7) Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capi gruppo, la Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.
- 8) Delle riunioni della conferenza dei capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario a cura del Presidente.

Articolo 2 bis Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale.

- 1) Il Presidente del Consiglio Comunale è il Sindaco che rappresenta il Consiglio medesimo e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento.
- 2) Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, può eleggere, nel proprio seno, ed a

maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti compreso il Sindaco, il Presidente; la votazione avviene a scrutinio segreto.

- 3) Se alla prima votazione nessuno dei Consiglieri ha ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, si procede, nella stessa seduta, ad una seconda votazione e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.
- 4) Il Consiglio Comunale con le stesse modalità elegge un Vicepresidente.
- 5) Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del mandato amministrativo, salvo i casi previsti dal successivo articolo.
- 6) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.
- 7) Al Presidente del Consiglio Comunale eletto, restano garantiti tutti i diritti e le prerogative di Consigliere comunale.
- 8) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 9) Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
- 10) Il Presidente promuove e cura i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta, le Commissioni consiliari, il Revisore dei conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
- 11) Il Presidente vigila sulla corretta comunicazione delle attività del Consiglio comunale, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
- 12) Il Presidente assegna, secondo le competenze di ciascuna, alle Commissioni, le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio, dandone contestuale notizia a ciascun Presidente, disponendo, anche a richiesta dei Presidenti di Commissione o per motivi d'urgenza o quando, comunque, lo ritenga, le sedute congiunte.
- 13) In particolare il Presidente:
 - a) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - b) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - c) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - d) mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del personale di Polizia Municipale ivi assegnato;
 - e) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento, e può sospendere o togliere la seduta facendone prendere nota nel verbale.

Articolo 2 ter Dimissioni o revoca del Presidente

- 1) In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio comunale o del Vicepresidente, si procede alla sostituzione nella stessa seduta in cui ne viene preso atto.
- 2) La proposta di revoca del Presidente deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri in carica.
- 3) La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione, e approvata, con votazione a scrutinio segreto, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
- 4) Se la proposta di revoca del Presidente viene approvata, il Consiglio è convocato entro dieci giorni per la elezione del nuovo Presidente; alla convocazione provvede il Vicepresidente.
- 5) Il presente articolo si applica nella ipotesi che il Presidente del Consiglio sia persona

diversa dal Sindaco.

TITOLO II FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

Articolo 3 Competenza

- 1) La convocazione del Consiglio comunale e' effettuata dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio ove nominato. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio la convocazione viene effettuata dal vice-Presidente.
- 2) La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Articolo 4 Avviso di convocazione

- 1) La convocazione del Consiglio comunale e' disposta a mezzo di avvisi, con le modalita' di cui al presente regolamento.
- 2) L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sara' tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando e' previsto che i lavori si svolgano in piu' giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
- 3) L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza. Il Comune non si avvale della distinzione temporale in sessioni, incompatibile con la razionale ed organica programmazione dei lavori necessaria per l'esercizio del ruolo del Consiglio.
- 4) Il Consiglio comunale e' normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
- 5) Il Consiglio e' convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco o sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri. L'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 6) Il Consiglio e' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
- 7) Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso e' indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

Articolo 5 Ordine del giorno

- 1) L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
- 2) Spetta al Presidente del Consiglio di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
- 3) L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali.

- 4) Le Commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza.
- 5) Le interrogazioni sono presentate al Sindaco e sono sempre formulate per scritto. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, risponde entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo.
- 6) Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Presidente del Consiglio all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.
- 7) Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
- 8) Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art.14. Tutti gli altri argomenti sono trattati in seduta pubblica.
- 9) L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Articolo 6 Avviso di convocazione - consegna - modalità

- 1) L'avviso di convocazione del Consiglio, unitamente all'ordine del giorno, sarà inviato ai consiglieri comunali tramite posta elettronica nella casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) assegnata a ciascun consigliere, previo consenso scritto da parte dell'interessato. Per i consiglieri che non abbiano espresso la volontà di ricevere l'avviso di convocazione del consiglio comunale tramite P.E.C., lo stesso, con l'ordine del giorno, sarà inviato tramite messaggio di posta elettronica, con conferma di lettura. In caso di mancata risposta di lettura il Presidente avviserà telefonicamente il Consigliere dell'avvenuto invio.

Articolo 7 Avviso di convocazione - consegna - termini

- 1) L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere trasmesso ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.
- 2) Per le adunanze straordinarie la trasmissione dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.
- 3) Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
- 4) Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere trasmesso almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
- 5) Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere trasmesso almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
- 6) Nel caso che, dopo la trasmissione degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
- 7) I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
- 8) L'eventuale ritardata trasmissione dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Articolo 8 Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

- 1) L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie e' pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario comunale e' responsabile che tale pubblicazione risulti esposta al giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
- 2) L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
- 3) Entro i termini previsti per la trasmissione ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito: - al collegio dei revisori dei conti - ai responsabili degli uffici e servizi comunali; - agli organi d'informazione, stampa e radiotelevisione, che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune.

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Articolo 9 Deposito degli atti

- 1) Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
- 2) L'orario di consultazione viene stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capi gruppo ed il Segretario comunale.
- 3) Nessuna proposta puo' essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non e' stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 TUEL corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
- 4) All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere puo' consultarli.
- 5) Le proposte relative alla modifica dello statuto devono essere comunicate ai capi gruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovra' esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
- 6) Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai capi gruppo, dandone avviso ai consiglieri.
- 7) Il regolamento di contabilita' stabilisce il termine, non inferiore a 15 giorni anteriori alla riunione prevista per l'esame, entro il quale sono presentati dalla Giunta al Consiglio comunale, in apposita adunanza, gli schemi del bilancio annuale di previsione. Tali atti vengono, dal giorno della presentazione, depositati a disposizione dei consiglieri i quali possono presentare al Presidente emendamenti entro il sesto giorno precedente quello dell'adunanza stabilita per l'esame dei bilanci.
- 8) Il regolamento di contabilita' stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data dell'adunanza del Consiglio stabilita per l'esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione.
- 9) Del deposito del rendiconto e' data comunicazione ai consiglieri.

Articolo 10 Adunanze di prima convocazione

- 1) Le adunanze del Consiglio comunale, in prima convocazione, sono valide se interviene almeno la meta' dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2) L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
- 3) Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
- 4) Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalita' della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che puo' far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessita', dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri e' inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti e' tuttora inferiore a quello prescritto per la validita' dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di cio' viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
- 5) I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Articolo 11 Adunanze di seconda convocazione

- 1) L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
- 2) L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, e' pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
- 3) Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno quattro membri del Consiglio.
- 4) Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la meta' dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti: - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; - la partecipazione a societa' di capitali; - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi; - il bilancio di previsione; - il rendiconto della gestione; - i regolamenti; - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; - i piani urbanistici e le relative varianti; - la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari; - l'esame della relazione su gravi irregolarita' presentata dal collegio dei revisori dei conti; - qualunque altro provvedimento per il quale necessiti una votazione a maggioranza qualificata o nomina di commissioni comunali nei quali sia richiesta la rappresentanza delle minoranze consiliari.

- 5) Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco e' tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
- 6) Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
- 7) Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la meta' dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
- 8) Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.
- 9) Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Articolo 12 Partecipazione dell'assessore non consigliere

- 1) L'assessore non consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
- 2) La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non e' computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalita' della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Articolo 13 Adunanze pubbliche

- 1) Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 14.
- 2) Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque puo' assistere alle adunanze.

Articolo 14 Adunanze segrete

- 1) L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacita', moralita', correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualita' morali e delle capacita' professionali di persone.
- 2) Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
- 3) Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralita', correttezza, capacita' e comportamenti di persone il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri puo' deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio,

escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

- 4) Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale o il Vice Segretario.

Articolo 15 Adunanze "aperte"

- 1) Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità il Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale o - eccezionalmente - in luogo diverso quando ciò sia reso necessario per ragioni sociali che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano fatti o avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità'.
- 2) Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere. Nel caso che l'argomento interessi categorie di cittadini ovvero frazioni geografiche l'invito è esteso agli stessi tramite opportuni manifesti.
- 3) In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
- 4) Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Articolo 16 Comportamento dei consiglieri

- 1) Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
- 2) Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
- 3) Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
- 4) Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Articolo 17 Ordine della discussione

- 1) I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo.
- 2) I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia

loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

- 3) I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
- 4) Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
- 5) Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
- 6) Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
- 7) Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Articolo 18 Comportamento del pubblico

- 1) Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
- 2) Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
- 3) I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani alle dirette dipendenze del Presidente.
- 4) La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
- 5) Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
- 6) Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
- 7) Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente, d'intesa con la conferenza dei capi gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nello spazio della sala delle adunanze allo stesso riservato.

Articolo 19 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

- 1) Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
- 2) Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
- 3) Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

Articolo 20 Comunicazioni - interrogazioni

- 1) All'inizio dell'adunanza, concluse le formalita' preliminari, ivi compresa la nomina dei consiglieri scrutatori, il Presidente e il Sindaco possono effettuare eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attivita' del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunita'.
- 2) In merito alle comunicazioni del Presidente non sono ammessi interventi, ma solo richieste di chiarimenti.
- 3) Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente, del Sindaco e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.
- 4) Sulle comunicazioni del Sindaco puo' intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
- 5) La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
- 6) L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non e' presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
- 7) L'interrogazione e' sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Sindaco puo' dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute singolarmente nel tempo di dieci minuti.
- 8) Alla risposta puo' replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Il Presidente ha facolta' di far intervenire eventuali consiglieri comunali, uno per gruppo, ciascuno nel tempo limite di cinque minuti. A chiusura puo' seguire un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore.
- 9) Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da piu' consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
- 10) Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
- 11) Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
- 12) Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Sindaco o l'Assessore incaricato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Sindaco assicura il consigliere interrogante che la stessa gli sara' inviata entro i cinque giorni successivi all'adunanza.
- 13) Trascorsa un' ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che e' a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.
- 14) Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano operativo, il piano strutturale e le sue varianti generali, non e' iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.
- 15) Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro trenta giorni dalla richiesta e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

16) Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa e' richiesta risposta scritta.

Articolo 21 Ordine di trattazione degli argomenti

- 1) Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti puo' essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
- 2) Il Consiglio non puo' discutere ne' deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
- 3) Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, ne' modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attivita' del Comune, non e' necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.
- 4) Non e' necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
- 5) Il Presidente puo' fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Articolo 22 Discussione - norme generali

- 1) Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta e' lo stesso Sindaco o l'assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.
- 2) Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente da', nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
- 3) Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capo gruppo, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, puo' parlare per due volte, la prima per non piu' di dieci minuti e la seconda per non piu' di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
- 4) Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non piu' di dieci minuti ciascuno.
- 5) Il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
- 6) Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del Sindaco o del relatore e le contropliche, dichiara chiusa la discussione.
- 7) Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, puo' dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento e' stato sufficientemente dibattuto. Cio' puo' avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
 - 8) Dichiarata chiusa la discussione, la parola puo' essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non

superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o piu' consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

- 9) I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti, ai piani operativi ed ai piani strutturali e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo piu' ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Articolo 23 Questione pregiudiziale o sospensiva

- 1) La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale puo' essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
- 2) La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Puo' essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
- 3) Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte puo' parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da piu' consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Articolo 24 Fatto personale

- 1) Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilita' da parte dell'altro consigliere.
- 2) Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
- 3) Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per piu' di cinque minuti e in ogni caso verranno effettuate esaurita la discussione del relativo punto all'ordine del giorno.

Articolo 25 Termine dell'adunanza

- 1) L'ora entro la quale si concludono le adunanze e' stabilita dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la conferenza dei capi gruppo.
- 2) Il Consiglio puo' decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
- 3) Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO VI LE VOTAZIONI

Articolo 26 Modalita' generali

- 1) L'espressione del voto dei consiglieri comunali e' effettuata, normalmente, in forma palese.
- 2) Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalita' di cui ai successivi articoli 27 e 28.
- 3) Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualita' e dei comportamenti di persone.
- 4) Non si puo' procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
- 5) La votazione non puo' aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per render legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimita' della votazione stessa.
- 6) Su ogni argomento l'ordine delle votazioni e' il seguente:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso: - emendamenti soppressivi; - emendamenti modificativi; - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformita' a quanto in precedenza deciso.
- 7) Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
- 8) Quando e' iniziata la votazione non e' piu' consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami da parte del Presidente alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalita' della votazione in corso.

Articolo 27 Votazioni in forma palese

- 1) Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalita' con la quale la stessa sara' effettuata.
- 2) Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
- 3) Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
- 4) La votazione e' soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.
- 5) I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Articolo 28 Votazione per appello nominale

- 1) Alla votazione per appello nominale si procede quando e' prescritta dalla legge o

dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.

- 2) Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
- 3) Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione e' riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
- 4) Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale e' annotato a verbale.

Articolo 29 Votazioni segrete

- 1) La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o di palline.
- 2) Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
- 3) I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
- 4) Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalita' della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere puo' essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
- 5) Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
- 6) I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinche' ne sia preso atto a verbale.
- 7) Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
- 8) Nel caso di irregolarita' e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
- 9) Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Articolo 30 Esito delle votazioni

- 1) Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la meta' piu' uno dei votanti. Se il numero dei votanti e' dispari, la maggioranza assoluta e' data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da' un numero superiore di una unita' al totale dei votanti.
- 2) I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 3) Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 4) In caso di parita' di voti la proposta non e' approvata. La votazione infruttuosa per parita' di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

- 5) Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non puo', nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Puo' essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
- 6) Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
- 7) Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Articolo 31 Deliberazioni immediatamente eseguibili

- 1) Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
- 2) La dichiarazione di immediata eseguibilita' ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LE RIUNIONI IN VIDEO CONFERENZA

Articolo 32 Riunioni in video conferenza. Caratteristiche tecniche e convocazione

- 1) Su decisione del Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo, gli organi collegiali possono riunirsi in video conferenza in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di una richiesta motivata da parte di uno o più consiglieri.
- 2) La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio comunale;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.
- 3) Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni Consigliere comunale. Allo stesso modo è informato il Segretario comunale.
- 4) L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
- 5) Per quanto non espressamente qui previsto si rinvia alla disciplina regolamentare.

Articolo 33 Partecipazione alle sedute

- 1) Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
- 2) È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
- 3) Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica

impiegato, anche se attivato in via accidentale.

- 4) E' obbligatorio per il consigliere garantire l'accensione della telecamera durante la seduta.

Articolo 34 Accertamento del numero legale e svolgimento delle sedute

- 1) All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
- 2) Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
- 3) Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
- 4) Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.
- 5) Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente o in un altro luogo in cui deve essere presente il Presidente del Consiglio comunale. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale cui si rinvia per quanto non specificamente determinato.
- 6) Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a venti minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale.

- 7) Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.
- 8) Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.
- 9) Ciascun atto che debba essere posto all'esame del Consiglio in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato, in formato non modificabile e nei termini previamente fissati in sede di Conferenza dei Capi Gruppo mediante invio alla segreteria e a tutti i consiglieri tramite mail.
- 10) In caso di presentazioni di mozioni urgenti ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento generale del Consiglio comunale.

Articolo 35 Sedute in forma mista

- 1) Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la

simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Articolo 36 Votazioni

- 1) Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
- 2) Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
 - c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
- 3) Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
- 4) Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.
- 5) Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Articolo 37 Protezione dei dati personali

- 1) Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
- 2) Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico

eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.

- 3) Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 Entrata in vigore - Diffusione

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le modalità indicate nello Statuto comunale.
- 2) Copia del presente Regolamento e' inviata dal Sindaco ai consiglieri in carica nonche' ai neo-eletti. Inoltre una copia del regolamento e' depositata nella sala delle adunanze del Consiglio.